



OGGETTO: Emanazione del Regolamento di funzionamento dei Consigli di Corso di Laurea e Laurea Magistrale

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTO il D.I. 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*.
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante *“Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università”* e in particolare gli articoli 7 e 8 relativi all'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio;
- VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi universitari, nonché la valutazione e l'autovalutazione degli stessi;
- VISTI i Decreti Ministeriali e Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270/2004, le Classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
- VISTO il modello per l'Autovalutazione, la Valutazione e l'Accreditamento del Sistema Universitario AVA3;
- VISTE le linee guida ANVUR in materia di accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il D.M. 2 maggio 2024, n. 639 recante la *“Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240”*
- VISTO il D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accreditamento;
- RICHIAMATO il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l'Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l'istituzione dei Dipartimenti;



| | |
|------------|--|
| RICHIAMATI | i provvedimenti rettorali di costituzione dei Gruppi di Riesame per l'Anno Accademico 2024/2025; |
| RAVVISATA | la necessità di procedere all'emanazione di un Regolamento che disciplini l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Consigli di Corso di Laurea e Laurea Magistrale; |
| RICHIAMATE | le delibere con cui i competenti Organi Accademici hanno approvato lo schema di Regolamento succitato; |
| RICHIAMATO | il vigente Statuto di Ateneo; |
| RICHIAMATO | il Regolamento Generale di Ateneo; |
| RICHIAMATO | il Codice Etico dell'Ateneo; |
| ACCERTATO | il rispetto della coerenza con il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo; |
| VALUTATO | ogni altro elemento opportuno; |

DECRETA

Art. 1

È emanato il Regolamento dell'Ateneo avente ad oggetto il funzionamento dei Consigli di Corso di Laurea e Laurea Magistrale secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, entra in vigore contestualmente alla data del presente Decreto.

Art. 4


Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione e sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici nella prima seduta utile.

ROMA, 16 MAGGIO 2025



IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE

Ricevuto originale firmato
Per la raccolta decreti.

Roma, 16.05.2025 



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEI CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE
ALLEGATO AL D.R. 16 MAGGIO 2025, N. 1**

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento Didattico di Ateneo, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Consigli di Corso di Laurea e Laurea Magistrale (in breve, Consigli di Corso di Studio o CdS).
2. Ogni Corso di Laurea o Laurea Magistrale dell'Ateneo è gestito da un Consiglio di Corso di Studio. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere stabilito che un unico Consiglio di Corso di Studio gestisca un insieme di più Corsi di Laurea o Laurea Magistrale, affini dal punto di vista didattico-formativo, anche appartenenti a livelli diversi, purché afferenti allo stesso Dipartimento.
3. Per ogni Consiglio di Corso di Studio è nominato un Coordinatore, lo stesso per tutti i Corsi di Studio gestiti dal Consiglio ai sensi del precedente comma 2, e un Gruppo di Gestione dell'Assicurazione della Qualità (Gruppo AQ).

Articolo 2

Il Consiglio di Corso di Studio – Composizione

1. Il Consiglio di Corso di Studio è composto:
 - a) dal Coordinatore, che lo presiede;
 - b) dai Professori o Ricercatori dell'Ateneo, inclusi i Professori Straordinari, che svolgono attività didattica in uno dei Corsi di Laurea o Laurea Magistrale gestiti dal Consiglio;
 - c) dai Docenti a contratto titolari di un incarico d'insegnamento all'interno di almeno uno dei Corsi di Laurea o Laurea Magistrale gestiti dal Consiglio;
 - d) dalla componente studentesca del Gruppo AQ.
2. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Corso di Studio, da parte dei componenti di cui al comma precedente, lettere a) e b), si configura come compito istituzionale dei membri. Eventuali assenze debbono essere preventivamente giustificate per iscritto e adeguatamente motivate. Come sancito dal *Regolamento per la disciplina degli impegni didattici dei Professori e Ricercatori Universitari*, i Professori e Ricercatori a tempo pieno devono garantire la partecipazione in presenza alle sedute, con l'eventuale eccezione di massimo 2 partecipazioni a distanza motivate e 1 assenza ingiustificata per Anno Accademico.
3. La mancata partecipazione di una o più delle componenti c) e d) del comma 1, ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza, non incide sulla valida costituzione dell'organo e sul suo funzionamento.
4. Alle sedute del Consiglio di Corso di Studio partecipa, esercitando le funzioni di Segretario, un funzionario tecnico assegnato al Dipartimento di afferenza del Corso di Studio o, in assenza, persona delegata a tale scopo dal Direttore Generale o dal Direttore Generale Vicario.
5. Alle sedute del Consiglio di Corso di Studio, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i titolari di insegnamenti offerti da Corsi di Studio non gestiti dal Consiglio ma condivisi con Corsi di Studio gestiti dal Consiglio.

Articolo 3

Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio è nominato dal Rettore, previa designazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di parere consultivo del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Corso di Studio.



2. Le elezioni per l'individuazione della proposta di Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, di cui al precedente comma 1, sono indette dal Coordinatore uscente almeno trenta giorni prima della sua scadenza.
3. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dello Statuto vigente, l'elettorato passivo spetta ai Professori Ordinari, Associati e Straordinari e ai Ricercatori facenti parte del Consiglio. Le candidature sono presentate almeno cinque giorni prima della data fissata per l'elezione.
4. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto chi riporta il numero più alto di voti, fermo restando il quorum costitutivo previsto dall'articolo 6, comma 6, per la validità della votazione. Al fine di garantire l'anonimato, la votazione avverrà a scrutinio segreto.
5. Il Coordinatore resta in carica tre Anni Accademici e può essere riconfermato consecutivamente una volta, con le stesse procedure. In caso di cessazione anticipata per dimissioni, decadenza o revoca per giusta causa, il Coordinatore verrà sostituito con la medesima procedura di cui al precedente comma 1. Il nuovo designato rimane in carica per il periodo residuo del triennio, ferma restando la possibilità di essere confermato.
6. La posizione di Coordinatore di Corso di Studio è incompatibile con la posizione di Direttore e di componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento a cui afferiscono i Corsi di Studio coordinati, di componente del Presidio della Qualità di Ateneo e di componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
7. Il Coordinatore:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Corso di Studio, predisponendo l'ordine del giorno delle sedute, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
 - b) adotta provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza utile;
 - c) sovrintende alle attività dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale gestiti dal Consiglio e vigila sul regolare svolgimento delle stesse;
 - d) è garante dell'Assicurazione della Qualità dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale gestiti, assicurando lo svolgimento delle attività legate ai processi AQ e, in particolare, la corretta compilazione della SUA-CdS;
 - e) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 4

Il Gruppo di Gestione dell'Assicurazione della Qualità del Consiglio di Corso di Studio (Gruppo AQ)

1. Il Gruppo AQ è nominato dal Consiglio di Corso di Studio ed è composto da:
 - a) il Coordinatore, che lo presiede;
 - b) almeno altri due docenti, con incarico di insegnamento nell'ambito dei Corsi di Studio gestiti dal Consiglio, i quali restano in carica per tre Anni Accademici con possibilità di rinnovo;
 - c) almeno uno studente iscritto a un Corso di Studio gestito dal Consiglio, designato secondo quanto stabilito nel *Regolamento per la Designazione della Componente Studentesca delle Commissioni Didattiche Paritetiche e dei Gruppi di Gestione dell'Assicurazione della Qualità*.
2. Il Gruppo AQ:
 - a) coadiuva il Coordinatore nella formulazione al Consiglio di proposte e pareri relativi a modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale gestiti;
 - b) supporta il Coordinatore nelle attività connesse alla gestione del Sistema di AQ, incluso il monitoraggio dell'andamento delle attività didattiche, dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili e l'elaborazione di eventuali proposte di azioni migliorative;
 - c) redige la Scheda di Monitoraggio annuale e i Rapporti di Riesame ciclico dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale gestiti dal Consiglio, assumendo il ruolo di Gruppo di Riesame.



Articolo 5

Il Consiglio di Corso di Studio – Competenze

1. Il Consiglio di Corso di Studio:
 - a) organizza e coordina le attività formative richieste dai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale gestiti;
 - b) esamina e approva i piani di studio proposti dagli studenti iscritti ai Corsi di Studio gestiti, anche ai fini della verifica della coerenza con il progetto formativo delle attività a scelta dello studente e ai fini del riconoscimento delle attività svolte in altri atenei italiani o stranieri nell'ambito di accordi Erasmus o di altra tipologia;
 - c) delibera, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento di studi o altre attività pregresse e di titoli conseguiti, anche ai fini del trasferimento presso o dell'iscrizione a Corsi di Laurea e Laurea Magistrale gestiti;
 - d) avanza proposte ai Dipartimenti interessati riguardanti la programmazione didattica dei Corsi di Laurea o Laurea Magistrale gestiti e la copertura delle relative attività formative;
 - e) monitora, anche attraverso il proprio Gruppo AQ e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di afferenza, l'andamento delle attività didattiche, i risultati conseguiti e la funzionalità dei servizi didattici disponibili, producendo la documentazione necessaria per i processi di Assicurazione della Qualità, fra cui la Scheda di Monitoraggio annuale e il Rapporto di Riesame ciclico, e proponendo eventuali azioni migliorative;
 - f) formula ai Dipartimenti interessati proposte e pareri relativi a modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale gestiti, coerentemente con le indicazioni date dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) per i Corsi di Laurea Magistrale nomina, su proposta del Relatore, il Correlatore delle tesi di laurea magistrale;
 - h) delibera l'attribuzione del ruolo di cultore della materia a esperti della disciplina, per insegnamenti offerti dal Corso di Studio, su richiesta del titolare dell'insegnamento;
 - i) esprime parere sulla coerenza con gli insegnamenti afferenti al Corso di Studio del curriculum e dei titoli dei candidati alle posizioni di tutor disciplinare;
 - j) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Consiglio di Corso di Studio può istituire al suo interno commissioni con il compito di istruire specifici argomenti e formulare proposte da portare in discussione e approvazione al Consiglio stesso.

Articolo 6

Il Consiglio di Corso di Studio – Funzionamento delle sedute

1. Il Consiglio di Corso di Studio è convocato, almeno tre volte l'anno, dal Coordinatore, che lo presiede e provvede a predisporre il relativo ordine del giorno. In caso di assenza giustificata del Coordinatore, le sedute sono presiedute dal componente più anziano in ruolo e, a parità di ruolo, di età.
2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti, per iscritto e con espressa indicazione delle materie sulle quali si intende discutere e deliberare.
3. La convocazione e il relativo ordine del giorno sono trasmessi per iscritto via posta elettronica all'indirizzo mail istituzionale dei componenti, con, di norma, un preavviso di almeno 5 giorni, compresi festivi e pre-festivi. In caso di motivata urgenza, il Coordinatore può ridurre i termini di convocazione fino a 24 ore. Entro quest'ultimo termine è anche possibile comunicare l'integrazione, per motivi di urgenza, dell'ordine del giorno già inviato.
4. Le sedute del Consiglio di Corso di Studio si svolgono, di norma, in presenza. È ammessa la partecipazione in modalità telematica, nei limiti indicati dall'art. 2, comma 2.
5. Nei casi di motivata urgenza di cui al comma 3 del presente articolo, la seduta può svolgersi anche integralmente in modalità telematica, eventualmente anche tramite scambio via posta elettronica della bozza di verbale. Le sedute in modalità telematica non rientrano nei limiti indicati dall'art. 2, comma 2. Del carattere telematico della seduta deve esserne data opportuna notizia nel verbale.



6. Il Consiglio si considera validamente riunito quando siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei membri effettivi, dedotti gli assenti giustificati. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.
7. Le presenze alle sedute del Consiglio sono registrate nominativamente all'inizio di ogni seduta, indicando se la partecipazione è in presenza o a distanza, e sono parte integrante del verbale della seduta.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Coordinatore.
9. Gli atti del Consiglio di Corso di Studio, di regola, non sono pubblici. L'accesso ai relativi atti è assicurato secondo le forme di legge.
10. Delle sedute del Consiglio viene predisposto e redatto, da parte del Segretario di cui all'art. 2, comma 4, apposito verbale, che viene sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Coordinatore.
11. Se non redatto e approvato seduta stante, la bozza del verbale viene trasmessa a tutti i componenti del Consiglio e portato in approvazione nella prima seduta utile.
12. L'originale del verbale approvato, con i relativi allegati, deve essere archiviato entro il termine di sette giorni dalla data di approvazione.

Articolo 7

Il Comitato di Indirizzo

1. Il Consiglio di Corso di Studio è affiancato da un Comitato di Indirizzo (CI) con funzioni consultive e propositive per assicurare la rispondenza degli obiettivi formativi dei singoli Corsi di Studio gestiti dal Consiglio ai potenziali sbocchi occupazionali. Il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il Corso di Studio, per motivi di efficienza, può decidere che lo stesso Comitato di Indirizzo sia di riferimento per più di un Corso di Studio.
2. Il CI è presieduto dal Coordinatore del Corso di Studio ed è costituito da almeno un altro docente facente parte del Consiglio del Corso di Studio, nominato da quest'ultimo, e da esponenti di Enti e Aziende rappresentative del mondo del lavoro e delle professioni, invitati dal Coordinatore. Nel caso in cui il CI sia di riferimento per più di un Corso di Studio, fanno parte del CI il Coordinatore e almeno un docente per ciascun Consiglio di Corso di Studio; in tal caso, il Presidente è scelto dal CI stesso fra i Coordinatori presenti.
3. Il CI riferisce del proprio operato al Consiglio o ai Consigli di Corso di Studio almeno una volta in ogni Anno Accademico, ovvero qualora il Coordinatore, anche su richiesta di un componente del Consiglio, lo ritenga opportuno.

Articolo 8

Procedure per il riconoscimento di attività

1. Per ogni Corso di Laurea e Laurea Magistrale è istituito presso l'Amministrazione dell'Ateneo un apposito Ufficio CFU con il compito di supportare il Consiglio di Corso di Studio nella gestione delle procedure, previste dall'art. 5, comma 1, lettere b) e c), relative al riconoscimento di studi e altre attività pregresse e di titoli conseguiti, in particolare per quanto riguarda le seguenti istanze relative alla carriera degli studenti:
 - a) riconoscimento di attività pregresse per abbreviazione di carriera nel caso di iscrizione, trasferimenti o passaggi di corso;
 - b) verifica del possesso dei requisiti curricolari e dell'adeguata personale preparazione richiesti per l'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico;
 - c) elaborazione, assieme al Referente per l'internazionalizzazione del Dipartimento e all'Ufficio Erasmus, dei *learning agreement* per lo svolgimento di attività presso altri Atenei italiani o stranieri nell'ambito di accordi Erasmus o di altra tipologia da inserire nel piano di studi dello studente;
 - d) richieste di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali, nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente;
 - e) richieste di riconoscimento crediti per attività di tirocinio e stage o altre attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro;
 - f) non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che intende riprendere gli studi.



2. Il Consiglio di Corso di Studio può, con propria delibera, identificare tipologie di riconoscimento automatico di attività pregresse, incluse attività extracurricolari ai sensi del D.M. 931/2024, nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente. Similmente, il Consiglio può identificare, con propria delibera, elenchi di insegnamenti e altre attività per cui sia garantita la coerenza con il progetto formativo in caso di inserimento all'interno delle attività a scelta dello studente (TAF D) in un piano di studio.
3. Al termine dell'analisi di ciascuna istanza, l'Ufficio CFU, nel rispetto della normativa vigente, del Regolamento Didattico di Ateneo e di quanto previsto dall'Ordinamento Didattico e dal Regolamento Didattico del Corso di Studio interessato, provvede all'elaborazione di una proposta di riconoscimento crediti e, ove necessario, di iscrizione al Corso di Studio, segnalando quali riconoscimenti sono automatici ai sensi del comma precedente e quali invece richiedono un'approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio. Questa proposta include anche il piano di studi dello studente a seguito di tali riconoscimenti.
4. Proposte di riconoscimento crediti contenenti esclusivamente riconoscimenti automatici ai sensi del comma 2 sono approvate senza bisogno di ulteriori atti da parte del Consiglio di Corso di Studio. Proposte che non ricadono in questa categoria, per essere approvate, richiedono il parere positivo da parte del Consiglio del Corso di Studio. L'eventuale espressione di parere negativo dev'essere accompagnato dall'indicazione di un piano di studio comprendente i riconoscimenti accettabili che, se accolto dallo studente, risulta approvato senza bisogno di ulteriori atti da parte del Consiglio di Corso di Studio.
5. I *learning agreement* all'interno di accordi Erasmus o di altra tipologia devono essere approvati dal Consiglio di Corso di Studio prima dell'inizio delle attività dello studente nell'altro Ateneo. Tale approvazione comporta anche l'accettazione del piano di studi dello studente comprendente le attività da svolgere nell'altro Ateneo. In caso lo studente voglia modificare o integrare con altre le attività previste, perché le modifiche o integrazioni possano essere inserite nel piano di studi è necessaria l'approvazione di un nuovo *learning agreement* rispecchiante tali modifiche.
6. Per garantire un celere trattamento delle istanze elencate nel comma 1, il parere sulle proposte presentate dall'Ufficio CFU può essere emesso dal Coordinatore del Corso di Studio con suo provvedimento di urgenza, da sottoporre a ratifica nei successivi Consigli di Corso di Studio. Per questa attività il Coordinatore può farsi coadiuvare da una commissione istruttoria istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, e, per le pratiche di cui al comma 5 del presente articolo, anche dal Referente per l'internazionalizzazione del Dipartimento di afferenza dei Corsi di Studio gestiti dal Consiglio.
7. Le procedure per la verifica del possesso dei requisiti curricolari e dell'adeguata personale preparazione per l'iscrizione a un Corso di Laurea Magistrale non a ciclo unico sono indicate nel Regolamento Didattico del relativo Corso di Studio.
8. Fermo restando il rispetto dei criteri e delle procedure indicati dalla normativa vigente, i criteri e le procedure per il riconoscimento, in termini di CFU, delle conoscenze e delle abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché delle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, del conseguimento di medaglie o titoli sportivi e di crediti acquisiti presso ITS Academy coerenti con il Corso di Studio secondo le tabelle di corrispondenza nazionali di cui al D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, sono disciplinate nei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, coerentemente con quanto previsto in materia dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 9

Approvazione, entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento, previo parere consultivo del Senato Accademico, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, ed emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data indicata nel suddetto Decreto.
2. Ogni modifica del presente Regolamento è approvata con le procedure previste nel comma 1.
3. Per quanto non stabilito nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia e quanto contenuto nello Statuto, nel Regolamento Generale e nel Regolamento Didattico di Ateneo.



Articolo 10

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, per l'A.A. 2024/2025, viene creato un unico Consiglio di Corso di Studio per ciascuno dei Gruppi AQ pre-esistenti.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio è il pre-esistente coordinatore del Gruppo AQ che ha dato origine al Consiglio ai sensi dell'art. 1, comma 3, e rimane in carica per la durata prevista dal precedente mandato come coordinatore del Gruppo AQ.